

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita fra i presenti, esperti qualificati nel settore della musica, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche, una Associazione avente la seguente denominazione:

“NOVA AMADEUS”.

2. La sede dell'Associazione è in Roma, in via Ermanno Wolf Ferrari n. 149. Viene prevista la possibilità di cambiare sede all'interno dello stesso Comune senza la necessità di apportare modifiche al presente Atto Costitutivo e allo Statuto.

L'Associazione può individuare sedi di rappresentanza e/o organizzative decentrate, dislocate su tutto il territorio della Comunità Europea ed extraeuropea.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

4. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa da parte dell'Assemblea degli associati, questa provvede contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo il parere del Comitato Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Lo scioglimento deve essere deliberato da parte dell'Assemblea degli Associati, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione, su richiesta della maggioranza dei 4/5 del Comitato Direttivo.

Art. 2 - Attività

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

1. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d del D. Lgs. 117/2017);
2. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 lett. f del D. Lgs. 117/2017);
3. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (art. 5 lett. i del D. Lgs. 117/2017);
4. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 lett. k del D. Lgs. 117/2017).

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse rispetto alle suddette attività di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale; tali attività diverse verranno successivamente individuate dal Comitato Direttivo.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite nel precedente art. 2, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore.

Essa si prefigge di realizzare le attività di interesse generale attraverso la divulgazione della cultura musicale, mediante l'organizzazione di concerti ed altre iniziative che avvicinano il pubblico all'arte musicale.

L'attività dell'Associazione si esplica sia in Italia che all'estero.

L'Associazione stabilisce rapporti di collaborazione con le organizzazioni culturali/turistiche in genere, nazionali ed internazionali e con altri enti di propaganda culturale/turistica che perseguono scopi simili.

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione può:

- Aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;
- Deliberare l'adesione ad organizzazioni o federazioni che abbiano analoghe finalità;
- Aderire in Italia o all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- Compiere ogni operazione economico/finanziaria, mobiliare o immobiliare (ivi compresi mutui ipotecari passivi e affidamenti presso istituti bancari), che il Comitato Direttivo riterrà utile senza limitazione alcuna.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4 – Risorse e patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- a) eventuale contributo iniziale “una tantum” da parte di ciascun socio fissato dal Comitato Direttivo;
- b) quota associativa annuale da parte di ciascun socio fissata annualmente dal Comitato Direttivo;
- c) sovvenzioni private e pubbliche, elargizioni e donazioni, contributi straordinari dai soci;
- d) beni patrimoniali acquisiti con le attività dell'Associazione da destinarsi sempre al perseguimento dei suoi fini;
- e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- f) proventi da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto, secondarie e strumentali ad esse;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste di sottoscrizioni anche a premi;
- i) Raccolte di fondi effettuate in conformità a leggi e regolamenti, per le quali verrà redatto apposito e separato rendiconto;
- j) Altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.

Art. 5 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Comitato Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione

di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Art. 6 – Soci

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Ogni socio dell'Associazione ha diritto di usufruire di tutte le agevolazioni e concessioni dell'Associazione.

Ogni socio ha il dovere di:

- a) Osservare il presente Statuto e i regolamenti dell'Associazione;
- b) Corrispondere la quota associativa annuale.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Art. 7 - Procedura di ammissione

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Comitato Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita dal Comitato stesso. La decisione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, il Comitato Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla loro istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Comitato Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Comitato Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 12 del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Comitato Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) qualora il socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- c) in caso di morosità nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- d) per esclusione immediata pronunciata dal Comitato Direttivo nel caso si verifichi una incompatibilità di appartenenza all'Associazione e per altri gravi motivi;
- e) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

I provvedimenti relativi vengono presi dal Comitato Direttivo a maggioranza dei due terzi.

Qualunque sia il motivo per il quale viene a cessare la qualità di socio, l'Associazione si riserva il diritto di richiedere il pagamento dell'intera quota annuale per l'anno in corso e di qualunque altra somma dovuta dal socio.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 10 – Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
 - b) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Art. 11 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di amministrazione (Comitato Direttivo);
 - c) il Presidente;
 - d) il Direttore Artistico;
 - e) l'Organo di controllo e di revisione legale dei conti, nei casi richiesti dalla legge.
2. Tutte gli organi direttivi dell'Associazione sono elettivi e durano in carica tre anni.

Art. 12 – Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è il fondamentale organo dell'Associazione.

Essa è convocata dal Presidente con avviso affisso presso la sede sociale indicante l'ordine del giorno, o mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio inviata presso il domicilio dichiarato all'atto dell'ammissione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nei seguenti casi:

- a) tutte le volte che il Comitato lo reputi necessario;
- b) allorché ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei soci più uno e delibera secondo le modalità indicate nell'articolo 21 del Codice Civile. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o secondo altra modalità stabilita dal Presidente dell'assemblea. È altresì consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa necessaria verifica, a cura del Presidente, dell'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo di cui al precedente art. 5. Essa deve inoltre essere convocata entro 30 giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione al fine di eleggere i nuovi organi.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Art. 13 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- c) Nomina e revoca i componenti del Comitato Direttivo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) Approva il bilancio di esercizio;
- e) Delibera sulla responsabilità dei componenti del Comitato Direttivo, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) Delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- g) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) Delibera lo scioglimento;
- i) Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- j) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 14 – Assemblea straordinaria

L'assemblea può essere convocata in seduta straordinaria con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria:

- a) tutte le volte che il Comitato Direttivo lo reputi necessario;
- b) allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

Ogni modifica al presente statuto deve essere deliberata dall'assemblea dei soci con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 – Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da due a cinque soci e delibera a maggioranza dei suoi membri. Ha durata triennale, salvo dimissioni o revoca assembleare, ed è rieleggibile.

È compito del Comitato Direttivo:

- a) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- b) decidere in ordine alla stipula di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;

- c) formulare i regolamenti interni e deliberare circa l'ammissione e la cessazione dei soci;
- d) stabilire le quote associative e disporre la riscossione.

Ad esso spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Potrà avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro appositamente nominati e potrà essere coadiuvato, per particolari questioni, da esperti.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente lo riterrà opportuno.

Nell'ambito del Comitato Direttivo saranno nominati il Presidente, il Direttore Artistico, il Direttore Tecnico e il Direttore Organizzativo.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente il quale, in particolare, ha la facoltà di aprire conti correnti bancari e di effettuare qualsiasi operazione bancaria e finanziaria compatibile con le finalità istituzionali. Egli presiede il Comitato Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, cura i contatti con gli Enti Pubblici e Privati e rappresenta l'Associazione negli impegni scientifici e culturali. Può nominare procuratori.

Art. 16 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro

Art. 17 – Rinvio

All'Associazione, per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli Enti del Terzo Settore e, in particolare dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 10 marzo 2021

CONSIGLIA TERESA LOFFREDO

GIUSI PETTI

SILVIO PETTI

GABRIELE PETTI





